



55498-18

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ELISABETTA ROSI - Presidente -  
GIOVANNI LIBERATI  
LUCA SEMERARO  
ALESSIO SCARCELLA - Relatore -  
ANTONELLA CIRIELLO

TA

Sent. n. sez. 2532/2018  
CC - 16/10/2018

R.G.N. 24120/2018

**Motivazione Semplificata**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA  
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 03/04/2018 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni del PG, S. Perelli, depositate in data 28.08.2018, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 444 c.p.p. con rinvio degli atti al PM presso il medesimo tribunale per l'ulteriore corso;



## **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Con sentenza 3.04.2018 il GIP/tribunale Brescia applicava ex art. 444, c.p.p. al (omissis) in relazione al reato di cui all'art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000, contestato come commesso in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013, la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, disponendo non farsi luogo alla condanna alle spese, fermo restando il recupero ex art. 204, TU Spese di Giustizia e, se effettivamente sostenute, delle spese di custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti

**2.** Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**2.1.** Deduce, con tale motivo, violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., essendo stata applicata la pena con la riduzione entro il terzo in assenza dei presupposti di legge ex art. 13 bis, d. lgs. n. 74 del 2000.

**3.** Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. (omissis), con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria in data 28.08.2018 - premesso che anche dopo la novella introdotta con la legge n. 103 del 2017, non è dubitabile la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per l'illegalità della pena -, sostiene che viene in rilievo nel caso in esame la legalità in concreto della pena, in quanto l'imputato non avrebbe potuto beneficiare dell'accesso al rito per il mancato verificarsi della condizione oggettiva di cui all'art. 13 bis, comma 2, d. lgs. n. 74 del 2000, in precedenza richiesta dall'art. 13, comma 2 bis, d. lgs. citato; non sarebbe rinvenibile alcuna valida ragione per discriminare la fattispecie in esame rispetto ai casi nei quali l'imputato sia stata ammesso al patteggiamento "allargato" in difetto delle condizioni soggettive, perché recidivo reiterato; quanto sopra comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con trasmissione atti al PM presso il tribunale trattandosi di sentenza pronunciata ex art. 447, c.p.p. nel corso delle indagini preliminari.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**4.** Il ricorso del PG è fondato.

**5.** Ed invero, al momento della consumazione degli illeciti per cui è processo (periodi di imposta 2012 e 2013) era in vigore il previgente comma 2-bis dell'art. 13 del D.lgs. n. 74 del 2000, che - con disposizione avente tenore sostanzialmente analogo a quella oggi prevista dall'art. 13 bis, d. lgs. n. 74 del 2000, inserito dall'art. 12, comma 1, D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - prevedeva per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo, *"l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2"* dello stesso art. 13 D.lgs. n. 74 del 2000, e cioè solo nel caso di estinzione mediante pagamento dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti.

Con la norma in questione, il legislatore ha introdotto una esclusione oggettiva dal "patteggiamento", riferita alla generalità dei delitti in materia tributaria previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000: esclusione che si affianca alle numerose esclusioni oggettive dal cosiddetto "patteggiamento allargato" - ossia dal patteggiamento per una pena detentiva compresa tra i due e i cinque anni - già previste dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. Attraverso detta disposizione processuale - che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità (Corte cost., 28 maggio 2015, n. 95) - il legislatore ha inteso rimuovere la preclusione solo quando ricorra una circostanza attenuante speciale collegata alla riparazione dell'offesa causata dal reato, qual è quella delineata dall'attuale art. 13-bis, comma 2, (e, in precedenza, dai commi 1 e 2 dello stesso art. 13 del D.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. i) e m), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148): vale a dire, solo se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti considerati siano stati "estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie".

Nel caso in esame, il GIP ha invece ammesso l'imputato al rito, in difetto della condizione prevista dall'art. 13-bis, comma 2, (e dall'art. 13, comma 2-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, già vigente all'epoca dei fatti), che subordina l'applicazione della pena all'integrale pagamento del debito tributario.

**6.** Solo per completezza, non può estendersi al caso in esame quanto recentemente affermato da questa Corte a proposito del delitto di omesso versamento dell'IVA, laddove si è invece affermato che l'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018 - dep. 21/08/2018, P.G.



in proc. Incerti, Rv. 273607), essendo il caso in esame diverso da quello esaminato con la predetta decisione. In quel caso, infatti, questa Corte aveva escluso che l'integrale pagamento del debito tributario costituisse condizione ostativa al patteggiamento in base al rilievo che l'art. 13, comma 1 configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili; nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, invece, l'art. 13, né al comma 1 né al comma 2 configura detto comportamento come causa di non punibilità del delitto di cui all'art. 2, d. lgs. n. 74/2000 (v. anche, Sez. 7, n. 25227 del 10/03/2017 - dep. 19/05/2017, Rocchi e altro, Rv. 270668), con la conseguenza che tale principio non può trovare applicazione al caso di specie.

**7.** In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

**P.Q.M.**


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Brescia.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Alessio Sparacella



Il Presidente

Elisabetta Rosi

